ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2968 del 19/06/2019
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con atto PG 2912 del 13/02/2017 relativa alla società RIFIMPRESS Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, via Meucci n° 46/48
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2979 del 14/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana[1]

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con atto PG 2912 del 13/02/2017 relativa alla società RIFIMPRESS Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, via Meucci n° 46/48

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società RIFIMPRESS Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Castel San Pietro Terme, via Meucci n° 46/48 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera [3]
   - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura[4]
   - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995

   Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente[5].
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 5051 del 15/12/2016.

---

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

[5] Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con atto PG n° 2912 del 13/02/2017 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 5051 del 15/12/2016

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[6];
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[7]
6. Obbliga la società RIFIMPRESS Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[8]
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società RIFIMPRESS Srl, c.f. e p.iva 00617201207, avente sede legale e stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, via Meucci n° 46/48 ha presentato in data 02/10/2018[9] al Suap del comune di Castel San Pietro Terme una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente[10] per il sito produttivo che svolge attività di pressofusione di leghe di magnesio e alluminio.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera ed degli scarichi di reflui idrici in pubblica fognatura; è inoltre allegata la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2018.

In data 06/02/2019 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta da HERA Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato in merito alla modifica degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.

In data 29/11/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale[11], in merito alle emissioni in atmosfera ed alla valutazione di impatto acustico.

In data 31/05/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso da HERA Spa[12], ente gestore del Servizio Idrico Integrato in merito alla richiesta di modifica degli scarichi di reflui in pubblica fognatura

---

6 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

7 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

8 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

9 Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/23378 del 08/10/2018, **pratica SINADOC n°30560 del 2018**

10 Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con atto PG n° 2912 del 13/02/2017 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 5051 del 15/12/2016

11 Agli atti di ARPAE con PGBO/2018/28135 e PGBO/2018/28136 del 29/11/2018

12 Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PG n° 86073 del 31/05/2019

e successivamente in data 05/06/2019 è pervenuto il parere del comune di Castel San Pietro Terme [13] in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal Comune di Castel San Pietro Terme secondo le prescrizioni riportate in allegato C al presente atto

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni [14]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[13] Parere del comune di Castel San Pietro Terme agli atti di ARPAE con PG 88414 del 05/06/2019

[14] Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

RIFIMPRESS Srl - comune di Castel San Pietro Terme – via Meucci n° 46/48

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di pressofusione di leghe di magnesio e alluminio svolta nello stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, via Meucci n° 46/48, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RIFIMPRESS Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE PRESSE

Portata massima	50000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20	mg/Nm^3
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: celle filtranti metalliche

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: FORNI DI MANTENIMENTO

Portata massima	15000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20	mg/Nm^3
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm^3

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SABBIATRICE BANFI

Portata massima	3200	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: SABBIATRICE TOSCA

Portata massima	1800	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: SMERIGLIATRICE A NASTRO

Portata massima	2500	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: FORNI FUSORI

Portata massima	20000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20	mg/Nm^3
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm^3

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: FORNI FUSORI A CROGIOLO

Portata massima	10000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20	mg/Nm^3
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm^3

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE NUOVA PRESSA

Portata massima	26000	Nm^3/h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20	mg/Nm^3
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONI E11A - E11B
PROVENIENZA: CALDAIE METANO RISCALDAMENTO PER COMPARTO B E UFFICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- UNI EN 1911-2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la

concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E10 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.07.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguato a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

   Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in

tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società RIFIMPRESS Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2, E8, E9, E10 ed annuale per i punti di emissione E5, E6 ed E7.

   La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RIFIMPRESS Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

RIFIMPRESS Srl - comune di Castel San Pietro Terme – via Meucci n° 46/48

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Castel San Pietro Terme, via Meucci n° 46/48 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base del parere favorevole espresso dal Comune di Castel San Pietro Terme Prot. 13950/2019 e del parere di HERA Spa – Direzione Acqua riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio

UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 02/10/2018 al n. 23913 di protocollo — Pratica n. 19/AUA/18

Prot. n. 00 13950|2019 — lì, ...04|06|2019

Fascicolo: 6.9 – 56/2018

MC/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE **ARPAE - SAC**
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 02/10/2018 al numero 23913 di protocollo, dal Signor PELUCCHINI BENIAMINO legale rappresentante della Società RIFIMPRESS SRL per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) in Via MEUCCI n. 46 – **Pratica SUAP n. 18/AUA/18.**
PARERE DI COMPETENZA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 02/10/2018 al numero 23913 di protocollo, dal Signor PELUCCHINI BENIAMINO nato a Poggio San Vicino (MC) il 14/02/1950 CF. PLCBMN50B14D566H legale rappresentante della Società RIFIMPRESS SRL, con sede legale in Castel San Pietro Terme, Via Meucci n. 46 – C.F. 00617201207, per MODIFICA SOSTANZIALE dell' AUA rilasciata con DET- AMB-2016-5051 del 15/12/2016 (Pratica suap 8/EA/14) relativamente alla matrice scarichi acque reflue industriali e impatto acustico, per l' insediamento dove si svolge attività di pressofusione di leghe di magnesio e alluminio, sito in Castel S. Pietro Terme (BO) Via Meucci n. 46, censito in Catasto fabbricati: Comune di Castel San Pietro Terme (BO) - Fg. 60, mapp. 324 sub. 11.

Visto il parere di ARPAE – Distretto territoriale di Imola - Sinadoc 30560/18 e 34922/18 acquisito al protocollo del Comune in data 29/11/2018 prot. n. 29152, relativamente alla matrice valutazione impatto acustico, favorevole con prescrizioni;

Visto il parere di HERA SPA – prot. n. 53919 del 30/05/2019 acquisito al protocollo del Comune in data 30/05/2019 prot. n. 13618, relativamente alla matrice scarichi, favorevole con prescrizioni;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri sopra citati, e che le opere vengano eseguite conformemente al progetto di cui alla domanda di AUA, presentando i dovuti titoli abilitativi ai termini di legge.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI
(Ing. Mario Colombo)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2019-06-05 08:12:51.0, PG/2019/88414

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Unità Operativa Suap e Servizi Amministrativi
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
PEC: suap@pec.cspietro.it

ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 30 maggio 2019
Prot. n. 53919

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.98391 del 26/10/2018
Pa&S n.32/2018

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Ditta **RIFIMPRESS SRL - zona intervento: CASTEL SAN PIETRO TERME(BO) Via Antonio Meucci nc.46**
Parere di Conformità con prescrizioni per scarico acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: Ditta **RIFIMPRESS SRL** nella figura del **Legale Rappresentante: Pelucchini Beniamino P.Iva: 00617201207**
- Indirizzo Sede Legale: **CASTEL SAN PIETRO TERME(BO) Via Antonio Meucci nc.46**
- Indirizzo dell'insediamento: **CASTEL SAN PIETRO TERME(BO) Via Antonio Meucci nc.46**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Pressofusione in leghe di magnesio e alluminio**
- Tipologia di scarico**: scarichi acque reflue domestiche, acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico**: Fognatura Pubblica di tipo separato di Via Meucci**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico**: fossa imhoff, pozzetto degrassatore**
- Impianto finale di trattamento**: Depuratore di Castel San Pietro Terme, Via A. Meucci**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom.Gianluca Savigni, comprensiva di:
- Elaborato grafico – planimetria generale;
- Relazione tecnica – allegato della sezione scarichi "A";

Viste le integrazioni pervenute, assunte con Prot. Hera Spa n.14464 del 07/02/2019 comprensive di:
- Elaborato grafico – planimetria generale;
- Relazione integrazioni;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n. 63697del 23/05/2016 rilasciato a nome della ditta RIFIMPRESS SRL, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto Regolamento del Sevizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

Considerato che l'istanza di Modifica Sostanziale dell'AUA prevedeva, relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, la richiesta di scarico delle acque di raffreddamento a seguito di installazione nuovo impianto di distillazione e disoleazione;

Vista la relazione allegata alle integrazioni presentate, nella quale la ditta specifica che a seguito di nuove valutazioni vengono sostituite le disposizioni indicate precedentemente escludendo la previsione di scarichi industriali in pubblica fognatura a seguito di progetto di totale ricircolo delle acque di raffreddamento.

Si esprime **NULLA OSTA** allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del SII, con le seguenti prescrizioni:

- Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato Via Meucci le seguenti immissioni:
  - ① scarico finale acque meteoriche dei coperti e dei piazzali (nella Pubblica fognatura di tipo bianco): lo scarico è dotato di saracinesca di sicurezza per impedire ogni sversamento, anche accidentale di reflui non autorizzati. Il sistema deve essere mantenuto in perfetta efficienza e sottoposto a periodiche operazioni di controllo e manutenzione;
  - ②, ④, ⑤ scarichi finali reflui civili (nella Pubblica Fognatura di tipo nero);
- Tutte le acque utilizzate nella lavorazione dovranno essere riutilizzate all'interno del ciclo produttivo o smaltite come rifiuto;
- Le materie prime ed i rifiuti liquidi dovranno essere stoccati in area dedicata dotata di adeguati bacini di contenimento;
- Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque ai punti ③ e ⑥ in quanto recapitanti in rete fognaria non in gestione alla scrivente Società.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Sevizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

RIFIMPRESS Srl - comune di Castel San Pietro Terme – via Meucci n° 46/48

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole espresso dal comune di Castel San Pietro riportato in allegato B, prescrivendo quanto segue:

- gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i recettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora
- l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione previsionale presentata
- entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione dei nuovi impianti, dovrà essere effettuato un collaudo acustico di tutta l'attività con misure fonometriche finalizzate a verificare presso i ricettori abitativi presenti, il rispetto dei valori limite di immissione sonora assoluti e differenziali, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla Classificazione Acustica approvata dal Comune di Castel San Pietro Terme con D.C.C. n.59 del 13/05/2016; i risultati di detto collaudo dovranno essere oggetto di specifica relazione tecnica, redatta da Tecnico in Acustica ai sensi della Legge 447/95, trasmessa, entro i successivi 20 giorni, a Comune ed Arpae Distretto di Imola.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.